

REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1991

che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1147/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/89⁽⁶⁾, ha stabilito alcune norme per l'utilizzazione del carnet ATA istituito dalla convenzione doganale del 6 dicembre 1961 sul carnet ATA per l'importazione temporanea di merci, qui di seguito denominata « convenzione ATA »;

considerando che la soppressione delle frontiere interne della Comunità e l'abolizione delle formalità connesse al loro attraversamento inducono ad adottare talune disposizioni in virtù delle quali la Comunità costituisce un unico territorio ai fini dell'applicazione delle norme relative al carnet ATA; che è quindi necessario stabilire nuove norme per l'utilizzazione del carnet ATA per l'importazione temporanea di merci, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82;

considerando che il carnet ATA continuerà ad essere rilasciato nel territorio doganale della Comunità come documento di ammissione temporanea fino al 31 dicembre 1992; che, per motivi di uniformità, le condizioni di utilizzazione di tale documento devono essere identiche a quelle previste dal presente regolamento; che, pertanto, fino a tale data alle merci per le quali è stato rilasciato un carnet ATA in uno Stato membro e che sono destinate ad essere utilizzate in uno o più Stati membri deve essere applicata la medesima procedura;

considerando che nello stesso modo occorre precisare le norme relative all'utilizzazione del carnet ATA per effet-

tuare un'operazione di esportazione temporanea e per reintrodurre le merci in causa nel territorio doganale della Comunità;

considerando che è necessario che tutte queste norme siano conformi alla convenzione ATA, di cui tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti;

considerando che, per motivi pratici e di coerenza, le condizioni in cui il carnet ATA può essere utilizzato per effettuare un'operazione di esportazione temporanea, dal suo inizio fino alla reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, devono essere stabilite nel testo in cui figurano le condizioni per l'ammissione temporanea nel territorio doganale della Comunità di merci scortate dal carnet ATA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici e al parere del comitato « franchigie doganali »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di questo territorio.

Il carnet ATA può essere rilasciato nella Comunità unicamente per merci comunitarie.

Le merci per le quali l'ammissione temporanea può essere effettuata dietro presentazione e accettazione del carnet ATA sono indicate in allegato.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) *carnet ATA*: il documento doganale internazionale di ammissione temporanea redatto nel quadro della convenzione ATA;

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 50.